



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA "ASSOCIAZIONE CIVILE CIRCOLO RICREATIVO CASINI"

L'anno millenovecentonovantanove e questo giorno 15 (quindici) del mese di Dicembre presso la sede sociale dell'Associazione, si è riunita, alle ore 21.30, debitamente convocata l'Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto sociale in relazione al DLGS 460 del 4 dicembre 1997;
2. Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere i lavori il Sig. Gori Dante, funge da Segretario il Sig. Vanni Luciano.

Il Presidente constata:

1. Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 15/12/1999;
2. Che i soci si dichiarano informati sull'argomento da discutere.

Tutto ciò constatato, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto sociale, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che, in relazione alla nuova legge sulle associazioni senza scopo di lucro è opportuno modificare anche se in piccola parte diversi articoli dello Statuto sociale e dunque propone di adottare uno Statuto sociale aggiornato con i requisiti previsti dall'attuale legislazione in vigore.

Pertanto dà lettura dello Statuto sociale, che propone all'approvazione dell'assemblea.

L'Assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di approvare lo Statuto sociale aggiornato, che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23.00 previa stesura del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Rufina (FI), 15 Dicembre 1999

Il Presidente
(Gori Dante)

Gori Dante

Il Segretario
(Vanni Luciano)

Vanni Luciano



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE CIVILE CIRCOLO RICREATIVO CASINI”

Costituzione, Sede e Scopo

Articolo 1

E' costituita dal 17 Luglio 1961 con sede in Rufina (FI), Frazione Casini - Via Casini n.1, una Associazione che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE CIVILE CIRCOLO RICREATIVO CASINI”.

Articolo 2

L'Associazione si propone di:

- a) favorire ai lavoratori l'esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo e alla elevazione culturale;
- b) sollecitare e promuovere il sano impiego del tempo libero dal lavoro;
- c) stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i lavoratori;
- d) aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo popolare.

A tali fini essa provvede:

- a) a prendere quelle iniziative nel campo della cultura, sport, spettacolo, svago riposo rispondenti alle esigenze dei soci.
- b) a raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire la funzionalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività affine ai suoi scopi, nonché concludere tutte le operazioni contrattuali immobiliari, mobiliari e finanziarie, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi fissati o attinenti ai medesimi.

L'associazione è apartitica; tuttavia, attraverso il suo ordine democratico interno e le iniziative sociali, dovrà contribuire allo sviluppo della personalità umana dei soci, secondo i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

I Soci

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al consiglio con la osservanza delle seguenti modalità:

- a) La domanda di ammissione deve contenere l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, residenza;
- b) Dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno registrati nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità di pagamento delle quote sociali.

Articolo 6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Articolo 7

I soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Articolo 8

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;

- e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- f) L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Il Patrimonio Sociale e Rendicontazione

Articolo 11

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dall'introito delle quote sociali;
- b) dai residui attivi derivanti dalle attività svolte dall'associazione;
- c) dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell'associazione;
- d) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- e) dal fondo di riserva.

Articolo 12

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

Gli Organi Sociali



Articolo 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'Assemblea

Articolo 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto debitamente pubblicizzato, contenete la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 (quindici) giorni prima.

Articolo 16

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal primo gennaio al 30 aprile, essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi;
4. Elege la Commissione Elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
5. Approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
6. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Articolo 17

L'Assemblea generale dei soci può esser convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 19 e 31.

Essa è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 18

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei medesimi su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezioni di cui all'articolo 19.

La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Articolo 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti degli stessi.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 31.

Articolo 20

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti aventi diritto al voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 21

Hanno diritto al voto in Assemblea i Soci (maggiori di età) iscritti all'Associazione da almeno tre mesi.

I membri del Consiglio Direttivo non possono dar voto nell'approvazione del rendiconto annuale.

Articolo 22

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 13 (tredici) consiglieri eletti fra i soci iscritti da almeno tre mesi e che abbiano interamente versato la quota sociale.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei soci fino ad un terzo dei suoi componenti.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici

programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. Eseguire le delibere dell'Assemblea;
2. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
5. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
6. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
7. Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
8. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
9. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
10. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
11. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
12. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o su convocazione del Presidente o di un Sindaco.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Articolo 29

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri.

E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo essi non hanno voto deliberativo ma il solo voto consultivo.

Articolo 30

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.



L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizione Finale

Articolo 32


Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

Rufina (FI), 15 Dicembre 1999

Il Presidente
(Gori Dante)



Il Segretario
(Vanni Luciano)



REGISTRO A FIRENZE (Aut. Civili)

il 19 APR 2000 al N° *[Signature]* Serie 3 A

Versate L. 252.000 (Duecentocinquantaquemila)

IL DIRETTORE
[Signature]
Dr. *[Signature]*

